



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 20/07/2023

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 01/07/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/09/2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso delle commissioni non maturate, calcolate in base al criterio pro rata temporis, per la complessiva somma di € 2.117,52, al netto di quanto già retrocesso in sede di conteggio estintivo e successivamente al reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver provveduto al rimborso, calcolato secondo il criterio pro rata temporis in sede di conteggio estintivo, delle commissioni di gestione e delle spese di incasso rata per € 2.215,95;
- la natura up-front delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria, in quanto remunerative di attività che si svolgono ed esauriscono nella fase iniziale di instaurazione del rapporto;
- di avere comunque rimborsato, in sede di riscontro al reclamo, l'ulteriore importo di € 1.011,13 comprensivo degli interessi legali, a titolo di commissioni di attivazione e spese di istruttoria non maturate, calcolato secondo il criterio del costo ammortizzato;
- la natura up-front delle commissioni rete esterna, corrispondenti "a quanto fatturato all'esponente dall'intermediario del credito ed integralmente maturati per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata" (allega la fattura e la contabile del bonifico effettuato per € 2.635,20);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'inapplicabilità al contratto oggetto di controversia dei principi affermati dalla sentenza Lexitor, che debbono ritenersi superati anche in virtù della più recente pronuncia della CGUE del 09 febbraio 2023, resa nella causa C-555/21, secondo cui il diritto alla riduzione del costo totale del credito non si estende anche agli oneri up front e non riguarda i costi relativi a terzi, quali appunto i costi di intermediazione.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente menziona la pronuncia del Tribunale di Torino n. 2217/2021 che ha riconosciuto il diritto al rimborso di tutti i costi del credito, a prescindere dal fatto che siano state espressamente approvate per iscritto disposizioni contrattuali volte a porre dei limiti alla possibilità di ottenere il predetto rimborso. Cita inoltre, a supporto, la decisione del Collegio di Milano n. 2730/2023.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 ("sentenza Lexitor"), le cui statuizioni non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36)" (cfr. decisione n. 5157/2023).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento” valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, con riferimento al contratto di finanziamento in oggetto stipulato in data 01/07/2014, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB, ed alla documentazione in atti, il Collegio - in linea con il richiamato orientamento - rileva la natura up front delle spese di istruttoria, delle Commissioni di attivazione e delle Commissioni rete esterna, in quanto tutte corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Sono invece recurring le Commissioni di gestione, remunerative di attività destinate a svolgersi in corso di esecuzione del rapporto, il cui importo retrocedibile va peraltro considerato al lordo della somma di € 50,00 imputato a spese fisse. Parimenti, il Collegio riconosce, la natura recurring del costo incasso rate, da rimborsare secondo il criterio pro rata temporis (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 18001/21). Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, al netto di quanto già corrisposto dall'intermediario in sede di conteggio estintivo ed in sede di riscontro al reclamo, sulla base del seguente prospetto:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,20%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,61%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro	
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale			
○	Commissioni di attivazione (up front)	€ 2.058,16	€ 1.234,90	€ 794,67	○	€ 794,67		
○	Commissioni di gestione (recurring)	€ 3.112,43	€ 1.867,46	€ 1.201,73	○	€ 1.867,46		
○	Spese di istruttoria /notific (up front)	€ 450,00	€ 270,00	€ 173,75	○	€ 173,75		
○	Commissioni rete esterna (up front)	€ 2.635,20	€ 1.581,12	€ 1.017,47	○	€ 1.017,47		
○	costi incasso rate (recurring)	€ 600,00	€ 360,00	€ 231,66	○	€ 360,00		
●			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0		
	rimborso in sede di conteggio estintivo					€ 2.215,95	-€ 2.215,95	
	rimborso in sede di riscontro al reclamo					€ 980,01	-€ 980,01	
							€ 1.017	
							interessi legali	no



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.017,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI